

Impianti di controllo a distanza e consenso dei lavoratori: i profili penali

- a cura di *Angelo Beretta* -

Gli impianti audiovisivi non possono essere installati in presenza del semplice **consenso dei lavoratori**, lo ribadisce la Suprema Corte con la sentenza 38882 del 24 agosto 2018.



Secondo la Terza Sezione (penale) della Corte di Cassazione il consenso dei lavoratori non è **causa esimente** dalla contravvenzione (**sanzione penale**) di cui agli art. 4 e 38, L. 300/1970.

I fatti presi in considerazione nella pronuncia risalgono al giugno 2015 e quindi si aveva applicazione ancora del vecchio testo dell'art. 4, L. 300/1970.

Tuttavia, per l'aspetto che qui interessa, la morfologia della norma è rimasta invariata in quanto da un lato è rimasto invariata la necessità di un **percorso autorizzativo**, sindacale o amministrativo dei sistemi che consentano un controllo a distanza, laddove ammissibili e, dall'altro, l'**illecito penale** è rimasto in vigore (art. 171, d. lgs. 196/2003).

Per quale motivo i giudici della Suprema Corte ritengono che il consenso dei lavoratori non è di per sé solo sufficiente? Perché i dipendenti sono considerati dal legislatore i soggetti deboli del rapporto di lavoro subordinato. La maggiore forza economico-sociale dell'imprenditore, può pertanto essere controbilanciata solo dalle Organizzazioni Sindacali o dai funzionari dell'Ispettorato, ossia da soggetti che non hanno alcun *timor* nei confronti del datore di lavoro.

Scarica Cassazione Sez III 24 agosto 2018 n. 38882

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

